C O M U N E D I C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 93 del 30/07/2019

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019-2021 E CONSEGUENTE RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.LGS. 165/2001"- SECONDA VARIAZIONE.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **23:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
MISELLI SILVIA	Vicesindaco	Presente
SGARAVATTI VANNI	Assessore	Presente
FARINA LAURA	Assessore	Presente
VILLANO MASSIMO	Assessore	Presente
STAZZONI FRANCO	Assessore	Presente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

C O M U N E D I C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019-2021 E CONSEGUENTE RIMODULAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.LGS. 165/2001"- SECONDA VARIAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

Delibere di Consiglio Comunale:

- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021;
- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021";
- n. 6 del 12.02.2019 ad oggetto: " Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo provvedimento e contrazione di due mutui con la Cassa Depositi e Prestiti spa con oneri a totale carico dello Stato";
- n. 12 del 18.03.2019 ad oggetto: " " Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 – Secondo provvedimento"
- n. 41 del 30 luglio 2019 ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio, salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019, variazioni di bilancio e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 175 del d. lgs. 267/2000";

Delibere di Giunta Comunale:

- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" ;
- n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e approvazione piano degli obiettivi e della performance";
- n. 17 del 14.02.2019 ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento della delibera consiliare n. 6/2019 relativa alle variazioni di bilancio - primo provvedimento".
- - delibera di G.C. n. 32 del 21.03.2019 ad oggetto: "Variazioni al piano Esecutivo di Gestione in recepimento della delibera consiliare n. 12/2019 relativa alle variazioni di bilancio - Secondo Provvedimento";
- n. 87 del 25 luglio 2019 avente ad oggetto: "settore finanziario – fin003 - approvazione variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi dell' art. 175 c. 5bis del d. lgs. 267/2000 – primo provvedimento;

PREMESSO che:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che "*Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore*

funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.";

- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che "*Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*.";
- l'articolo 6, commi 2 e 3, del d.lgs. 165/2001 stabilisce: "*2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale,* ***in coerenza*** *con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché* ***con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter****. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2,* ***ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter****, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente*";
- con decreto 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha adottato le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", nelle quali viene specificato che "*Le ... linee guida … definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore.* ***Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica***";

PRESO atto che la disciplina recata dal d.lgs. 75/2017 stabilisce che la dotazione organica è un "*valore finanziario di spesa potenziale*" e che per gli enti locali "*sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente*";

RICORDATO che:

- il Comune di Casalgrande quale ente già soggetto al patto di stabilità interno soggiace alle limitazioni di spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-

quater, della legge 296/2006 che fissa tale limite nel valore medio del triennio 2011-2013;
- tale valore è fissato nella somma di € 4.196.529,39;

RICORDATO altresì che la capacità assunzionale a tempo determinato calcolata ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni è stata quantificata in € 445.387,00;

CONSIDERATO che:
- "*Nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell'ambito del PTFP, potranno quindi* ***procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati****, ... garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Tale rimodulazione individuerà quindi volta per volta la dotazione di personale che l'amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento (vedi, ad esempio ... l'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000)*";
- restano comunque ferme le limitazioni assunzionali vigenti, anche a tempo determinato;
- gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- nel PTFP dovranno essere indicate "*le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente*";

RICHIAMATI:
- l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente;
- l'articolo 76 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in particolare l'articolo 3, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
- l'articolo 1, commi da 420 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'articolo 1, commi 228, 228-bis, 228-ter, 229 e 762, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 1, commi 475, 476 e 479, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- il decreto ministeriale 10 aprile 2017, che fissa i rapporti medi dipendenti popolazione per il triennio 2017-2019;
- gli articoli 20 e 23 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

DATO atto che:

- le disposizioni contenute nell'articolo 3 del d.l. 90/2014, come interpretate dalla Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 27/SEZAUT/2014/QMIG, non consentivano agli enti locali assoggettati al patto di stabilità di utilizzare le capacità assunzionali maturate a seguito di cessazioni intervenute negli anni fino al 2012;
- l'articolo 4, comma 3, del d.l. 78/2015 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è intervenuto su tale disposizione aggiungendo un periodo che porta a questa formulazione della norma: "*… A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. …*";
- è stato successivamente chiarito dalla Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG che "*Il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni*" e che "*Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa 'a regime' per l'intera annualità*";

RICHIAMATA le proprie precedenti deliberazioni n. 157 del 13 dicembre 2018 e n. 50 del 18 aprile 2019, mediante le quali veniva approvata e successivamente aggiornata la "programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 e conseguente rimodulazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001" in conformità della nuova disciplina recata dal d.lgs. 75/2017;

CONSIDERATO che, successivamente alla delibera n. 50 del 18 aprile 2019, avente ad oggetto la prima variazione alla programmazione del fabbisogno di personale relativo al triennio 2019-2021, è stato convertito in legge il DL. 4/2019 al cui art. 14 bis modifica l'art. 3 del D.L. 90/2014 mediante l'inserimento del seguente comma:
"5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo *turn-over";*

DATO ATTO che, nel piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021, approvato con la precedente delibera n. 50/2019, era prevista - sulla base della capacità assunzionale maturata a seguito della cessazione di n. 1 istruttore amministrativo, cat. C, presso i servizi demografici (che avverrà in data 7 ottobre 2019), l'assunzione a tempo indeterminato di un unità di medesima categoria giuridica e profilo professionale a decorrere dall'anno 2020;

RITENUTO quindi, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 5 sexies del DL. 90/2014, così come modificato dall'art. 14 bis del D.L. 4/2019 soprarichiamato – che

consente di utilizzare la capacità assunzionale maturata per programmare assuzioni nella medesima annualità - di anticipare l'assunzione dell'istruttore amministrativo, cat. C, sopra richiamato, all'annualità in corso, ed in particolare a decorrere dal 8 ottobre 2019;

CONSIDERATO, inoltre, che alla data del 11 giugno 2019 si è insediata una nuova Amministrazione, la quale considera opportuno prevedere l'assunzione di n. 2 figure, ai sensi dell'art. 90 del TUEL, per supporto agli organi politici, che svolgano le funzioni, rispettivamente, di segreteria del sindaco e di portavoce/addetto stampa;

DATO ATTO che anche con l'inserimento di tali assunzioni della programmazione del fabbisogno di personale a tempo determinato viene rispettato il tetto stabilito dall'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010;

RITENUTO pertanto di procedere in merito;

VERIFICATE:
- l'assenza di situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 165/2001, come da dichiarazioni dei responsabili di settore, conservate in atti;
- l'ottimale distribuzione delle risorse tra le strutture di massima dimensione dell'ente;

UDITE le proposte dei responsabili circa la necessità di di risorse umane e la suddivisione nei relativi profili professionali;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RITENUTO pertanto opportuno aggiornare le deliberazione sopra richiamata come di seguito;

DATO atto che:
- la consistenza del personale in dotazione organica suddiviso nei vari profili, come prevista al 1° gennaio 2019 è la seguente:

Profilo	Unità a tempo pieno	Unità a tempo parziale su posti a tempo pieno	Unità a tempo parziale su posti a tempo parziale
Esecutore amministrativo B	4	0	0
Esecutore serv. Scolastici B	6	0	1
Esecutore specializzato B	7	0	0
Collaboratore prof. Amm B3	1	0	0
Collaboratore prof. Capo operaio B3	2	0	0
Collaboratore ammin. B3	2	0	0
Istruttore amministrativo C	14	1	2
Istruttore tecnico C	4	2	0
Istruttore tecnico amministrativo	1	0	0
Insegnanti scuola materna C	4	0	0
Educatore nido infanzia C	13	1	0
Istruttore direttivo D	6	2	0

Istruttore direttivo amministrativo D	2	0	0
Istruttore direttivo tecnico D	2	0	1
Pedagogista D	1	0	0
Funzionario amministrativo	3	0	0
Funzionario tecnico	2	0	0
TOTALE	74	6	4

- sono da considerare altresì presenti:
  - n. 1 istruttore direttivo amministrativo (cat. D) extra-dotazione organica (politiche comunitarie) da assumere ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del TUEL;
  - n. 1 istruttore amministrativo, cat. C, da assumere ai sensi dell'art. 90 del TUEL e da assegnare alla segreteria del Sindaco (settore Affari Generali);
  - n. 1 istruttore direttivo, cat. D, da assumere ai sensi dell'art. 90 del TUEL come protavoce del sindaco/addetto stampa (settore Affari Generali);

RITENUTO, pertanto di confermare la programmazione del fabbisogno del personale contenuta nelle delibere nn. 157/2018 n. 50/2019, inserendo unicamente le seguenti modifiche:

- **in merito alle assunzioni a tempo indeterminato,** anticipare l'assunzione dell'istruttore amministrativo, cat, C, da assegnare ai servizi demografici, al 8 ottobre 2019;

- **in merito al ricorso al lavoro flessibile,** prevedere altresì l'assunzioni delle seguenti figure professionali:
  - n. 1 istruttore amministrativo, cat. C, ex art. 90 Tuel, da assegnare alla segreteria del sindaco;
  - n. 1 istruttore direttivo, cat. D, ex art, 90 Tuel che svolga le funzioni di portavoce/addetto stampa;

RICHIAMATO l'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 165/2001, che stabilisce che: "*Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali*";

RICHIAMATO infine l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) che recita: "*A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, …*";

ACQUISITO agli atti il parere dell'organo di revisione, verbale n. 14 del 29.07.2019;

RICORDATO, infine, che l'assunzione delle unità di personale previste nella programmazione che si approva con il presente atto, sarà comunque subordinata all'inesistenza dei divieti assunzionali previsti dalle seguenti norme:

a) art. 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 (adozione della programmazione triennale dei fabbisogni di personale);
b) art. 33, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (ricognizione annuale delle eccedenze di personale e delle situazioni di soprannumero);
c) art. 1, comma 475, lettera e), della legge 232/2016 (conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali per l'esercizio precedente);
d) art. 1, comma 470, della legge 232/2016 (invio entro il 31 marzo della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali);
e) art. 1, comma 476, della legge 232/2016 (conseguimento di un saldo inferiore al 3% delle entrate finali – sanzione applicata alle sole assunzioni a tempo indeterminato);
f) art. 48 del d.lgs. 198/2006 (adozione del piano triennale di azioni positive);
g) art. 10, comma 5, del d.lgs. 150/2009 (adozione del piano esecutivo di gestione / piano degli obiettivi che contenente il piano della performance);
h) art. 1, comma 557 e ss., della legge 296/2006 (rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013);
i) art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016 (rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, rendiconto e bilancio consolidato e invio delle informazioni entro 30 giorni dalla BDAP);
j) 1, comma 508, legge 232/2016 (effettuazione comunicazioni dovute relativamente agli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà);
k) art. 9, comma 3-bis, del d.l. 185/2008 (adempimento dell'obbligo di certificazione dei crediti);

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

- Vice Segretario Generale, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico–finanziaria dell'ente;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di confermare la programmazione del fabbisogno del personale 2019-2021 e conseguente rimodulazione della dotazione organica, così come approvata dalle precedenti delibere nn. 157/2018 e 50/2019;

2. di approvare le seguenti modifiche:

- **in merito alle assunzioni a tempo indeterminato,** anticipare l'assunzione dell'istruttore amministrativo, cat, C, da assegnare ai servizi demografici, al 8 ottobre 2019;

- **in merito al ricorso al lavoro flessibile,** prevedere altresì l'assunzioni delle seguenti figure professionali:

- n. 1 istruttore amministrativo, cat. C, ex art. 90 Tuel, da assegnare alla segreteria del sindaco;
- n. 1 istruttore direttivo, cat. D, ex art, 90 Tuel che svolga le funzioni di portavoce/addetto stampa;

3. di confermare che, in aggiunta alle esplicite previsioni contenute nel PTFP, sarà possibile procedere a:

a) assunzioni per mobilità in entrata compensative di mobilità in uscita o di cessazioni non previste all'atto dell'approvazione del PTFP, nel rispetto della quantificazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del PTFP;

b) ricorso all'acquisizione temporanea di personale dipendente di altri enti e assunzioni di cui all'articolo 110, comma 1, del TUEL, per sopperire a cessazioni non previste all'atto dell'approvazione del PTFP, nel rispetto della quantificazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del PTFP;

c) ricorso a lavoro flessibile per esigenze temporanee o eccezionali non previste nella programmazione nel rispetto del tetto massimo di spesa a tempo determinato e del tetto massimo di spesa di personale di cui al punto 1;

4. di ricordare che:

- le assunzioni previste nella programmazione sono comunque subordinate al rispetto delle norme che impongono divieti assunzionali e ai vincoli di finanza pubblica vigenti al momento dell'assunzione medesima;
- la programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere ulteriormente modificato in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero rappresentare;
- la scadenza dei contratto stipulati ai sensi dell'art. 110, 1 e 2 comma, del TUEL deve intendersi coincidenti con la scadenza del mandato elettorale, così come previsto dal medesimo articolo;

5. di demandare ai responsabili dei Settori e alla Gestione unica del personale dell'Unione Tresinaro Secchia, secondo le rispettive competenze, tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti;

6. di trasmettere copia del presente atto all'Unione Tresinaro Secchia per i conseguenti adempimenti.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito stante la necessità di attivare le procedure per l'assunzione ex art. 90 del TUEL, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese, la Giunta comunale

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco	IL Vicesegretario
DAVIDDI GIUSEPPE	CURTI JESSICA